

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CFA
(2019/2020)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 020/CFA- RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2019

COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

I. RECLAMO DELLA CALCIATRICE TONIOLO MARTINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30, COMMA 18 LETT. A) C.G.S. E 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24 del 27.6.2019)

Con reclamo del 13 febbraio 2019, i signori Toniolo Stefano e Puzzi Monica, quali genitori della calciatrice minorenni Toniolo Martina, proponevano reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti dolendosi del mancato svincolo della ragazza ex art. 108 NOIF dal Torino Calcio Femminile e, soprattutto, assumendo non aver mai sottoscritto il tesseramento pluriennale per la stagione 2016/2017 con la menzionata società sportiva e ne chiedevano l'annullamento.

Secondo il Tribunale Federale - Sezione Tesseramenti, dalla lettura del ricorso si desumerebbe come i reclamanti non abbiano fatto mistero della conoscenza del vincolo pluriennale che avrebbero dovuto sottoscrivere per la stagione sportiva su indicata ma, proprio per l'eccessivo e prolungato impegno della figlia a favore della medesima società sportiva, gli stessi, con tale atto, hanno manifestato la loro contrarietà; di fatto acquisito il contestato tesseramento, hanno rilevato e denunciato l'apocriefa delle firme, chiedendone l'annullamento. Avverso questa rappresentazione dei fatti, si è costituito il Torino Calcio Femminile ACF che nel contestare la rappresentazione così come proposta dai reclamanti ha eccepito l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio stante la violazione dell'art. 30, comma 18, CGS per il decorso del termine per l'impugnativa.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, rilevata la regolarità amministrativa dell'atto, ha, tuttavia, ritenuto di dover integrare il contraddittorio anche nei confronti della FC Juventus Spa, cui la calciatrice era stata girata in prestito per le due successive stagioni sportive, quale soggetto cointeressato alla decisione. Integratosi ritualmente il contraddittorio tra tutte le parti ritenute come interessate e necessarie, l'organo di *prime cure* ha verificato gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno delle rispettive tesi e ha ritenuto che i ricorrenti, pur non essendo tecnici della materia, avessero sufficiente conoscenza delle norme federali tanto da manifestare l'assoluta convinzione del diniego da prestare avverso qualsiasi forma di vincolo pluriennale; ha ritenuto, altresì, che vi fosse la conoscenza ed accettazione ad opera dei ricorrenti, del vincolo a favore della FC Juventus Spa, seppure in prestito, laddove non poteva non essere noto, sin dalla stagione 2016/17, il vincolo pluriennale assunto a favore della società cedente, proprio per la formale e rituale formazione del successivo e relativo tesseramento, per il prestito.

Quanto sopra, tuttavia, è stato in ogni caso ritenuto assorbito dalla eccezione di inammissibilità così come rappresentata dal ACF Torino Calcio Femminile, ex art. 39, comma 18, CGS, dal momento che la conoscenza del tesseramento impugnato e disconosciuto dai ricorrenti deve essere ricondotto al mese di settembre 2017, laddove il reclamo è stato inviato in data 13/2/2019.

Sulla scorta di ciò, l'organo di *prime cure* ha reputato ampiamente decorso il termine di giorni 30 indicati dalla norma federale; termine che, per consolidato orientamento del tribunale adito, deve essere considerato come perentorio.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ha ritenuto di rigettare il reclamo proposto e ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla calciatrice Martina Toniolo e dai genitori Stefano Toniolo e Monica Pozzati.

In data 4 luglio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti pubblicata con C.U. n. 23/TFN del 3 giugno 2019 (dispositivo) e con motivazioni pubblicate con Com. Uff. n. 24/TFN del 27 giugno 2019, hanno proposto reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, i signori Stefano Toniolo e Monica Pozzati in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia Martina Toniolo.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ACF Torino Calcio Femminile inviava controdeduzioni.

All'udienza fissata per il giorno 30 luglio 2019 innanzi a questa Corte Federale d'Appello nessuna delle parti è comparsa, essendo intervenuta, nelle more del procedimento, rinuncia al reclamo da parte dei reclamanti, in data 26 luglio 2019.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi il contributo.

I RELATORI

F.to Mauro Sferrazza – Francesca Mite

2. RECLAMO DEL SIG. SAVINI MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ CASTIADAS) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 45 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 E 37, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11506/365 PFI 18-19 MS/AS/MM DEL 12.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 5 dell'8.7.2019)

1.- Con atto del 12 aprile 2019, la Procura Federale deferiva nanti la Commissione Disciplinare - c/o Settore Tecnico FIGC (così testualmente) *“il signore Marco SAVINI, allenatore Attualmente iscritto ai ruoli del Settore Tecnico (matricola 32357) all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Castiadas Calcio, per violazione dell'art.1 bis, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione agli artt. 19 e 37, commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per Aver tenuto un comportamento nei confronti del proprio calciatore Alessandro Steri non confacente al suo ruolo tecnico, in occasione della partita amichevole Castiadas – Tortoli disputata a Trieri il 29.08.2018, e in particolare per essere entrato in campo durante la gara e, con fare minaccioso, avere posto una mano sul petto del calciatore del Castiadas Alessandro Steri, per poi venire allontanato da alcuni calciatori; quindi, rientrato negli spogliatoi, per aver reiterato la medesima condotta, avvicinandosi nuovamente con fare minaccioso al signor Alessandro Steri e rivolgendogli la frase: “Ora vedi che cosa ti faccio”, tanto da costringere ancora una volta gli altri calciatori e i dirigenti del Castiadas ad allontanarlo per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.”*

2.- Nella riunione del 4 luglio 2019 la citata Commissione Disciplinare, sul rilievo che la condotta del Savini risultava provata ed avere rilievo disciplinare, dichiarava costui responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infliggeva la sanzione della squalifica di giorni quarantacinque (in C.U. n.5 dell'8 luglio 2019)

3.- Avverso questa decisione ha proposto gravame il Salvini con atto del 15 luglio 2019, affidato a due motivi, (testualmente) *“chiedendo di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta all'esponente e, per l'effetto, proscioglierlo da ogni addebito con conseguente annullamento della sanzione della squalifica...”*.

Nella riunione del 30 luglio 2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnate dalle Parti e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, riservando la decisione.

4.- Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la (testualmente) *“Errata valutazione dei fatti asseritamente avvenuti all'interno del campo di gioco”*.

In punto di fatto giova evidenziare che nel corso del dibattimento, interpellata al riguardo, la Procura federale ha precisato a verbale che:

a) le due squadre (Castiadas e Tortoli 1953) erano impegnate sul campo di giuoco per svolgere un "allenamento congiunto" e non già una "partita amichevole ufficiale", come erroneamente asserito dal Giudice a quo;

b) non era possibile specificare le locuzioni adoperate dal Savini allorquando aveva rimbrottato sul campo il giocatore Steri, perché non note

Inquadrate correttamente il contesto e la sua qualificazione, appare in tutta evidenza come fosse non solo legittima, ma doverosa l'avvenuta entrata in campo del Savini nel corso della partita, considerati i compiti spettanti all'allenatore di fornire indicazioni tecniche ai propri giocatori, finalizzate alla loro crescita professionale e, così, al miglioramento del rendimento collettivo della squadra.

In disparte il tono più o meno alto del richiamo (risultano al riguardo contraddittorie le dichiarazioni del giocatore Camba e dell'allenatore del Tortoli 1953, Ibbi), rileva considerare che quanto in tema non viola alcuna norma comportamentale (ancorché non scritta) e, quindi, non può assumere rilievo disciplinare, sicché il motivo del gravame risulta fondato e va accolto.

5.- Con il secondo motivo di gravame, infine, il ricorrente lamenta una (così testualmente) "*errata valutazione dei fatti asseritamente avvenuti negli spogliatoi*".

Sempre nel corso del dibattimento, interpellata al riguardo, la Procura ha precisato a verbale che:

a) non era possibile specificare le locuzioni adoperate dal Savini allorquando aveva rimbrottato il giocatore Steri negli spogliatoi; perché non note;

b) escludeva che negli spogliatoi si fossero registrati atti di violenza fisica e che quanto riferito dal giocatore Carrus (di essersi frapposto fra il Salvini e lo Steri, mentre colà discutevano) costituiva un'iniziativa assunta sulla base di una sua soggettiva valutazione dell'evento e volta a prevenire, prudentemente, una sua un'ipotetica degenerazione.

In punto di fatto appare conducente richiamare l'attenzione sulla circostanza (riferita dallo Steri, nel suo esposto denuncia del 5.09.2018, e ribadita in sede di audizione del 15.11.2018; confermata, poi, dal Carrus sempre in sede di audizione del 5.12.2018) che, proprio a seguito della cennata discussione svoltasi in campo, lo Steri "aveva deciso di tornare negli spogliatoi", "nonostante la partita non fosse terminata".

Considerati i compiti che spettano ad un allenatore e il necessario potere di direzione di tutta la compagine sociale che tale ruolo comporta, abbandonare il campo di allenamento su propria iniziativa e senza autorizzazione alcuna costituisce, da parte di un calciatore, un grave inadempimento ai propri obblighi contrattuali nonché violazione del codice comportamentale che assoggetta gerarchicamente un atleta al suo allenatore. Trattasi, indubbiamente, anche di un palese gesto di sfida che non poteva non suscitare una reazione da parte del Savini, al cui prestigio era stata inferta una profonda ferita che, certamente, avrebbe avuto riflessi fortemente negativi nei rapporti con gli altri giocatori e con il sodalizio.

Umiliare un allenatore alla presenza di tutta la compagine, assumendo iniziative non autorizzate (abbandono del campo di giuoco), costituisce una crudele amputazione del suo potere disciplinare e, quindi, una menomazione del suo ruolo di condottiero.

Se a tutto questo si somma l'avvertito pericolo di perdere il proprio posto di lavoro e, con esso, il relativo emolumento, ogni ulteriore annotazione appare superflua.

6.- Acclarata la piena comprensibilità del rimbrotto verbale negli spogliatoi e del conseguente alterco, in disparte i toni del confronto e le locuzioni adoperate (dome detto, rimasti ignoti), rileva richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui "*... la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, e deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in un'interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e in apprezzamenti tecnici o giuridici*".

Facendo corretta applicazione di questo principio, consegue che l'iniziativa assunta dal giocatore Carrus (frapporsi fisicamente fra i due questionanti), perché scaturita da un apprezzamento del tutto soggettivo della vicenda (pericolo di degenerazione), non può essere considerata prova e non si può dar luogo al suo apprezzamento.

7.- Restituita la verità, come emerge dagli atti, resta da valutare se l'alterco verbale registrato negli spogliatoi e originato dal lancio del guanto operato dal giocatore Steri al proprio allenatore Savini, per le modalità del suo sviluppo totale (assenza di violenza fisica e verbale) integri, o no, una condotta avente rilievo disciplinare.

Orbene, le argomentazioni svolte al riguardo inducono ad escludere che la condotta di cui è cenno abbia un qualche rilievo disciplinare, sicché anche questo motivo del gravame risulta fondato e va accolto

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il reclamo come sopra proposto dal sig. Savini Marco e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi il contributo.

IL RELATORE
F.to Franco Matera

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 21 agosto 2019

IL SEGRETARIO
F.to Antonio Mettieri